



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825

www.comune.castelbuono.pa.it
info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 196 del 18-12-2024

OGGETTO:	Proroga convenzione in essere incarico scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 c.1 del CCNL 2019/2021 e scavalco di eccedenza ai sensi l'art. 1 comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n.311
-----------------	---

L'anno duemilaventiquattro, addì diciotto del mese di dicembre alle ore 13:20, nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, partecipano alla seduta odierna i componenti della Giunta Municipale. All'appello risultano:

Cicero Mario	A	Sindaco	
Mazzola Annamaria	P	Vice Sindaco	
Mirabile Salvatore	P	Assessore anziano	
Guarcello Dario	P	Assessore	
Genchi Annalisa	A	Assessore	

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 2

Assume quindi la presidenza l'Arch. Annamaria Mazzola nella qualità di Vice Sindaco, verificato il numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa e di verbalizzazione il Vice Segretario Generale del comune di Castelbuono, DOTT. Salvatore Failla.



Comune di Castelbuono

Provincia di Palermo

Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it
info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

U.O. DI COORDINAMENTO - SEGRETERIA

OGGETTO:	Proroga convenzione in essere incarico scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 c.1 del CCNL 2019/2021 e scavalco di eccedenza ai sensi l'art. 1 comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n.311
-----------------	---

CIG:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 202 del 13-12-2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- che si rende necessaria la proroga, per un periodo di ulteriori 12 mesi, della Convenzione in essere autorizzata con propria precedente Deliberazione n. 10 del 17/01/2024, per l'utilizzo del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Alimena Dott. Cicero Antonio, con profilo di specialista in attività contabili (ex Cat. D), al fine di potenziare il Settore Finanziario e assicurare l'espletamento degli innumerevoli e delicati adempimenti in materia, utilizzando l'istituto dello scavalco d'eccedenza ai sensi dell'art.1, comma 557, l. n. 311/2004 e dello scavalco condiviso ai sensi dell'art.1, c.124 della L.30 dicembre 2008,n.145 fino al 31/12/2024;

CONSIDERATO, pertanto, che l'incarico de quo viene a scadere ed è volontà di questa A.C. procederne alla proroga stante l'ottimo operato del dipendente;

ATTESO CHE

- con nota prot. n.27151 del 11.12.2024 si trasmetteva al Sindaco del Comune di Alimena proposta di proroga alle stesse condizioni del precedente
- (n.12 (dodici) ore settimanali in convenzione con il Comune di Alimena ai sensi dell'art. 23 c.1 del vigente CCNL del 16/11/2022;
- n.12 (dodici) ore settimanali, oltre l'orario ordinario di lavoro prestato, presso il Comune di Castelbuono, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 e s.m.i.;

- con nota acquisita al protocollo di questo Ente n.27229 del 12/12/2024, il Comune di Alimena autorizzava il rinnovo dello scavalco alle medesime condizioni in essere fino al 31.12.2025;

PRESO ATTO inoltre, della disponibilità manifestata dal dipendente a proseguire l'incarico.

RILEVATO che la Legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del D.L. 44/2023, all'articolo 3 comma 6-bis, ha esteso ai comuni fino a 15.000 abitanti (in luogo del pregresso valore demografico di 5.000), poi ulteriormente elevata in sede di conversione in legge n. 112/2023 del d.l. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter, ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, la previsione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, altrimenti nota come "scavalco di eccedenza", vale a dire la possibilità di avvalersi, al di fuori dell'orario di lavoro reso per l'amministrazione di appartenenza, della prestazione lavorativa del dipendente di un altro ente locale;

PRESO ATTO che la norma citata è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano.

RICHIAMATA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, ai sensi della quale:

-la permanenza del rapporto a tempo pieno presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

-non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'Ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato.

RICHIAMATO al riguardo, il parere del Consiglio di Stato, Sez. I n. 3764 del 11.12.2013, il quale conferma la possibilità per gli enti di piccole dimensioni e in attuazione di quanto sancito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 di utilizzare personale a tempo pieno di altre Amministrazioni, in presenza di accordo preventivo tra Enti e pur se l'utilizzo non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno; e ciò anche nel caso di individuazione di posizioni organizzative con orario inferiore a quello stabilito dall'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 come inserito dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004.

VISTA al riguardo anche la circolare n.2 del 26.5.2014 prot. N.8126 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le Autonomie che, aderendo alla tesi espressa dal Consiglio di Stato con il predetto parere, non individua alcun contrasto o incompatibilità tra la norma contrattuale di cui all'art.4 comma 2 bis del CCNL del 14.9.2000 e quella contenuta nell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, in ordine all'individuazione di P.O con orario inferiore al limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno.

VISTO l'articolo 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione ", che così recita:

1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo

dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2;

-per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018."

VISTA la delibera n.109/2017/PAR Corte Conti Molise con la quale viene trattata, come ammissibile, la questione del cumulo dello scavalco c.d "condiviso" con quello c.d di "eccedenza".

RICHIAMATA la Convenzione in essere sottoscritta tra i due Ent in scadenza al 31/12/2024i;

CONSIDERATO in ogni caso che le prestazioni di lavoro presso il Comune di Castelbuono da parte del dipendente interessato:

- non interferiranno sulla piena operatività del dipendente presso l'Ente di appartenenza;
- non determinano situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o di incompatibilità;
- si configurano come strumenti di arricchimento e crescita professionale del dipendente stesso, con potenziali e positive ricadute sull'apporto dello stesso in favore dell'Ente di appartenenza;

Ritenuto, per tutte le ragioni sopra espresse, di procedere alla proroga della Convenzione in essere per lo scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 c.1 del CCNL 2019/2021 (12 ore) e scavalco di eccedenza ai sensi l'art. 1 comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n.311,(12 ore) autorizzata con propria precedente Deliberazione n. 10 del 17/01/2024, per l'utilizzo del dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Alimena Dott. Cicero Antonio, con profilo di specialista in attività contabili (ex Cat. D), per un ulteriore periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, fino al 31/12/2025, con riserva di recedere dalla convenzione nel caso di sopravvenute nuove esigenze organizzative;

CONSIDERATO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.Lgs. n. 66/2003, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 213/2004, o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- Orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali, che dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi

RICHIAMATO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e dei Servizi;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi del Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Preso atto della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica.

PROPONE

1. Di procedere alla proroga della Convenzione in essere per lo scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 c.1 del CCNL 2019/2021 (12 ore) e scavalco di eccedenza ai sensi l'art. 1 comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n.311,(12 ore) autorizzata con propria precedente Deliberazione n. 10 del 17/01/2024, per l'utilizzo del dipendente a tempo pieno e determinato del Comune di Alimena Dott. Cicero Antonio, con profilo di specialista in attività contabili (ex Cat. D), per un ulteriore periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile, fino al 31/12/2025, con riserva di recedere dalla convenzione nel caso di sopravvenute nuove esigenze organizzative;

2. Di dare atto che il Comune di Castelbuono si avvarrà delle prestazioni lavorative del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Alimena, appartenente all'Area dei Funzionari e delle E.Q. con profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile cat D, il quale dovrà svolgere la propria attività presso il Comune di Castelbuono per complessive 24 ore settimanali, di cui:

- N. 12 (dodici) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro ai sensi dell'art.23 c.1 del CCNL2019/2021;
- N. 12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro prestato presso il Comune di Alimena ai sensi dell'art.1,comma557,Legge n.311/2004;

3. Di dare atto che l'uscita prevista relativa al rimborso delle competenze trova copertura sul Bilancio di Previsione 2025/2027;

4. Di demandare agli uffici competenti tutti gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto;

5. Di provvedere alla trasmissione della presente al Comune di Alimena;
6. Di dare atto altresì che la presente deliberazione, stante l'urgenza, è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge e ai sensi dell'art.12c.2 della L.r.n.44/1999

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.TO Vincenza Sferrino

(Documento informatico firmato con firma interna)

FOGLIO PARERI

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Il responsabile dell'ufficio proponente Dott. Vincenzo Quagliana

Dichiara ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepita dal L. R. 48/91
esprime parere **Favorevole**

in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, lì 16-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott. Vincenzo Quagliana

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Parere in ordine alla regolarità contabile

Il responsabile dell'ufficio proponente Dott. Vincenzo Quagliana

Dichiara ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepita dal L. R. 48/91
esprime parere **Favorevole**

in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione cui trattasi.

Castelbuono, lì 16-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. Vincenzo Quagliana

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge richiamate e predisposta dal Responsabile del procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi di questa Amministrazione Comunale;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario, previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA

di approvare e far propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata avente per oggetto:

Proroga convenzione in essere incarico scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 c.1 del CCNL 2019/2021 e scavalco di eccedenza ai sensi l'art. 1 comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n.311

Letto, approvato e sottoscritto:

IL VICE SINDACO

F.TO Arch. Annamaria Mazzola

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO Dott. Salvatore Mirabile

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT. Salvatore Failla

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune

DISPONE

che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, sarà pubblicata mediante affissione all'albo on line comunale dal 19/12/2024 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Castelbuono, lì 19/12/2024

IL Vice Segretario Generale

F.TO DOTT. Salvatore Failla

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e normecollegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Su conforme attestazione dell'incaricato della tenuta dell'Albo on line, si certifica l'avvenuta pubblicazione sopra indicata e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

L'ADDETTO ALL'ALBO

F.TO Sig.ra ANNA RITA SPALLINO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

IL Vice Segretario Generale

F.TO DOTT. Salvatore Failla

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **18-12-2024**

perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91

Castelbuono, lì 18-12-2024

IL Vice Segretario Generale

F.TO DOTT. Salvatore Failla

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



Comune di Castelbuono

Città Metropolitana di Palermo

Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it

info@comune.castelbuono.pa.it - comune.castelbuono@pec.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 196 del 18-12-2024.

OGGETTO: Proroga convenzione in essere incarico scavalco condiviso ai sensi dell'art. 23 c.1 del CCNL 2019/2021 e scavalco di eccedenza ai sensi l'art. 1 comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n.311

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO

ALLEGATO A

OGGETTO: Schema di convenzione per l'utilizzo da parte del Comune Castelbuono di un dipendente del comune di Alimena ai sensi dell'art.23 del CCNL EELL del 16.11.2022 e dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in rappresentanza del comune di CASTELBUONO: _____;

in _____ e
rappresentanza del Comune di ALIMENA:
_____;

PREMESSO:

- Che la Legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del D.L. 44/2023, all'articolo 3 comma 6bis, ha esteso ai comuni fino a 15.000 abitanti (in luogo del pregresso valore demografico di 5.000), poi ulteriormente elevata in sede di conversione in legge n. 112/2023 del d.l. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter, ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, la previsione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004, altrimenti nota come "scavalco di eccedenza", vale a dire la possibilità di avvalersi, al di fuori dell'orario di lavoro reso per l'amministrazione di appartenenza, della prestazione lavorativa del dipendente di un altro ente locale
- Che l'art 23 CCNL Enti Locali **del 16 novembre 2022, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione "**, così recita: "*1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
- Che il Comune di Castelbuono ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di poter utilizzare, il dipendente Dott. Cicero Antonio, Istruttore Direttivo contabile, dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Alimena, per un tempo di lavoro pari a 24 ore settimanali, di cui 12 entro l'ordinario orario di lavoro e 12 oltre l'ordinario orario di lavoro.
- Che il dipendente interessato ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi.
- Che ritiene pertanto di provvedere alla sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di accordo e segnatamente:

- Comune di Castelbuono deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva;
- Comune di Alimena deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il comune di Alimena autorizza il dipendente a tempo indeterminato, Dott. Cicero Antonio,

Istruttore Direttivo contabile, ad effettuare ulteriori prestazioni lavorative presso il comune di Castelbuono ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n. 311/2004 e dell'art.23 del CCNL del 16.11.2022, per 24 ore settimanali di cui:

- N. 12 (dodici) ore settimanali nell'orario ordinario di lavoro dal 01.01.2025 al 31.12.2025; -
N. 12 (dodici) ore settimanali oltre l'orario ordinario di lavoro dal 01.01.2025 al 31.12.2025.

In conseguenza di quanto sopra, l'orario di servizio del suddetto dipendente, pari a n. 36 ore settimanali, sarà ripartito come segue:

- a) n. 24 ore settimanali presso il comune di Alimena;
- b) n. 12 ore settimanali presso il Comune di Castelbuono.

Oltre l'ordinario orario di servizio, il dipendente comandato presterà n. 12 (dodici) ore settimanali in favore del Comune di Castelbuono.

Art. 3

Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il comune di Castelbuono per 12 (dodici) ore all'interno dell'ordinario orario di lavoro di 36 ore, ed in particolare nelle giornate di mercoledì e venerdì, e per 12 ore pomeridiane fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal comune di Castelbuono.

Il comune di Castelbuono comunicherà al Comune di Alimena, l'orario di lavoro del dipendente utilizzato.

Art. 4

Al dipendente interessato continuerà ad essere corrisposto dal Comune di Alimena il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza, calcolato su 36 ore settimanali, nonché il trattamento accessorio previsto dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Il lavoro svolto presso il Comune di Castelbuono oltre l'orario ordinario di lavoro verrà retribuito direttamente dal Comune di Castelbuono secondo il trattamento fondamentale in godimento presso il Comune di Alimena, riparametrato su 12 ore settimanali.

Il Comune di Castelbuono corrisponderà al comune di Alimena il rimborso degli oneri stipendiali attualmente in godimento presso l'Ente di appartenenza e fatti salvi gli aumenti contrattuali, relativi alla retribuzione per le n. 12 ore di lavoro settimanale prestate in favore del comune di Castelbuono nell'ordinario orario di lavoro, al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente a carico del lavoratore, comprensivi dei relativi e proporzionati ratei di 13a mensilità.

Il rimborso degli oneri stipendiali come sopra definiti, comprensivi degli oneri riflessi, dovrà essere erogato da parte del Comune di Castelbuono, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta pervenuta dal Comune di Alimena.

Sono totalmente a carico di ciascun Comune e da questo liquidate direttamente al suddetto dipendente, tutte le spese connesse a prestazioni eseguite nell'interesse del singolo Comune (es. incontri e attività presso uffici di altre Amministrazioni, missioni, rimborsi spese viaggio).

Art. 5

La presente convenzione ha durata sino a scadenza delle singole autorizzazioni.

La convenzione potrà essere sciolta in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dai Sindaci, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

La convenzione potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente o per trasferimento dello stesso presso altra amministrazione. Spetta al dipendente fornire apposita comunicazione ad entrambe le Amministrazioni Comunali. In tali fattispecie la cessazione decorre dal 30° giorno dalla formale comunicazione del dipendente.

In caso di scioglimento di convenzione o di recesso di cui al precedente comma, il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Alimena.

Il Sindaco del Comune di Alimena si riserva di ridurre a 6 le ore a scavalco laddove si rendesse necessario ottenere la prestazione lavorativa del dott. Cicero presso l'ente di appartenenza per ragioni sopravvenute ed imprevedibili.

Art. 6

La prestazione lavorativa resa dal dipendente interessato dalla presente convenzione a favore dell'Amministrazione Comunale di Castelbuono, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore, nel rispetto dei limiti massimi di durata dell'orario lavorativo giornaliero e settimanale previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Art. 7

I singoli giorni o periodi continuati di ferie, previsti per l'ordinario orario di lavoro, saranno autorizzati dal Comune di Alimena e la fruizione degli stessi dovrà avvenire nello stesso periodo in entrambi gli Enti. Il riposo settimanale coincide, in entrambi gli Enti, con il giorno di sabato.

Art. 8

Per quanto non stabilito dal presente accordo si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune Castelbuono
IL SINDACO

Per il Comune di Alimena
IL SINDACO
